

**Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — EOC Belgium / Commissione**(Causa T-747/20) <sup>(1)</sup>

**[«Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazi antidumping definitivi – Esenzione di importazioni oggetto di un uso particolare – Ricorso di annullamento – Separabilità – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 – Dazio imposto senza discriminazione – Parità di trattamento»]**

(2023/C 83/20)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: EOC Belgium (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: Y. Melin e I. Fressynet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, G. Luengo e M. Gustafsson, agenti)

**Oggetto**

Con ricorso presentato ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la EOC Belgium, ricorrente, chiede l'annullamento dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La EOC Belgium è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 53 del 15.2.2021.

**Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2023 — Romania / Commissione**(Causa T-33/21) <sup>(1)</sup>

**[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Romania – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007-2013 – Metodi di calcolo delle aliquote di sostegno relative alla sottomisura “1a” della misura 215 – Pagamenti per il benessere dei “suini da ingrasso” e delle “scrofette” – Aumento di almeno il 10 % dello spazio disponibile assegnato ad ogni animale – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Qualificazione giuridica dei fatti – Articolo 12, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti»]**

(2023/C 83/21)

Lingua processuale: il rumeno

**Parti**

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane e L. E. Bațagoi, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina, A. Biolan e M. Kaduczak, agenti)

**Oggetto**

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la Romania chiede l'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2020, L 390, pag. 10), nella parte in cui esclude alcune spese sostenute dalla Romania per gli esercizi dal 2017 al 2019 per un importo di EUR 18 717 475,08

**Dispositivo**

- 1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude alcune spese sostenute dalla Romania a titolo del FEASR per gli esercizi dal 2017 al 2019 e per un importo di EUR 18 717 475,08.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 163 del 3.5.2021.

---

**Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Firearms United Network e a. / Commissione**  
(Causa T-187/21) (<sup>1</sup>)

**[«REACH – Regolamento (UE) 2021/57 – Aggiornamento dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Restrizione relativa al piombo – Utilizzo di munizioni di piombo per la caccia all'interno o in prossimità di zone umide – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Certezza del diritto – Presunzione d'innocenza»]**

(2023/C 83/22)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

**Ricorrenti:** Firearms United Network (Varsavia, Polonia), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Polonia), Michał Budzyński (Ceglów, Polonia), Andrzej Marcjanik (Złotokłós, Polonia) (rappresentante: E. Woźniak, avvocatessa)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Repubblica federale di Germania (rappresentante: J. Möller, agente), Repubblica francese (rappresentanti: T. Stéhelin e G. Bain, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Herbatschek, agenti)

**Oggetto**

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (GU 2021, L 24, pag. 19).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Firearms United Network e i sigg.ri Tomasz Walter Stępień, Michał Budzyński e Andrzej Marcjanik si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.